



Roma, 26 aprile 2023

All'Ecc.ma Corte costituzionale

ANCI – Associazione nazionale Comuni Italiani

Oggetto: Opinione scritta ai sensi delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, art. 6-*Amici curiae*, in relazione al

Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Liguria n. 12, depositato in cancelleria il 7 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie Corte costituzionale – del 5 aprile 2023.

1. Il ricorso in oggetto riguarda due aspetti di rilievo della legislazione che incide sull'ordinamento degli enti locali italiani, che motivano l'ANCI, nell'interesse generale dei Comuni, a produrre le considerazioni che seguono, in applicazione delle norme che regolano la partecipazione di parti interessate estranee al giudizio nei procedimenti della Corte costituzionale.

2. I due punti oggetto della richiesta di scrutinio sono:

a) la norma che obbliga gli enti territoriali a erogare ai propri dipendenti una quota *una tantum* per il 2023, pari all'1,5% dello stipendio (**art. 1, comma 332, legge 30 dicembre 2022, n. 197**)

b) la regolazione della perequazione delle risorse comunali e, in particolare, la norma di cui al **comma 774, art. 1, della legge 30 dicembre 2022, n. 197**, che incrementa per l'anno 2023 la dotazione di risorse di cui alla lettera d-*quater*), co. 449, art. 1, della legge 232 del 2016, in misura non sufficiente a pervenire al completo abbattimento delle variazioni negative del Fondo di solidarietà comunale 2023 rispetto al 2022.

3. Con riferimento al comma 332, si osserva che la disciplina del personale comunale è nel nostro ordinamento fortemente legificata e improntata da anni a criteri di contenimento della spesa che hanno subito forti critiche, da ultimo a fronte delle esigenze emerse per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che hanno a loro volta evidenziato la sottodotazione di risorse e di competenze nel quadro di un organico di età media avanzata (circa 55 anni per i Comuni) e l'esistenza di forti ostacoli ad un ordinato ricambio generazionale.

4. In sintesi, con la riforma dei limiti assunzionali avviata con decreto-legge n. 34 del 2019, art. 33, e attivata per i Comuni con il decreto interministeriale del 17 marzo 2020 (GU 27/04/2020), in luogo dei limiti basati sulla dimensione storica degli organici e sulla quota di *turn over* ammissibile a fronte delle cessazioni dal servizio, si indicano ora limiti derivanti dal rapporto tra spesa di personale e entrate correnti di ciascun ente, basati quindi sulla capacità



economica delle amministrazioni. La determinazione delle soglie massime di incidenza della spesa di personale da prendere a riferimento (differenziate per fascia demografica) è stata caratterizzata dalla concertazione e dalla emanazione di decreti attuativi passati all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le eccezioni poi introdotte – per le figure dedicate ai servizi sociali comunali o agli asili nido e per esigenze connesse al PNRR – sono state di volta in volta appositamente legificate.

5. Si ricorda, inoltre, che la determinazione dei trattamenti economici del personale degli enti territoriali è anch'essa il risultato di un complesso percorso di concertazione in occasione dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, che coinvolgono presso i tavoli di contrattazione promossi dall'ARAN le Associazioni degli enti, in qualità di parti datoriali. Pertanto, con la ripresa della contrattazione nel settore pubblico (2018), le due tornate contrattuali fin qui registrate hanno consentito agli enti locali di far valere le proprie posizioni sia per gli aspetti ordinamentali (inquadramenti, qualifiche e progressioni di carriera), sia per ciò che riguarda gli oneri economici conseguenti ai rinnovi contrattuali.

6. La norma sottoposta ora allo scrutinio di legittimità costituzionale si inserisce nel contesto brevemente tratteggiato, sulla base di criteri non esplicitati e con modalità anomale rispetto al quadro legislativo vigente.

7. Per quanto riguarda le amministrazioni centrali, la norma prevede un aumento *una tantum* pari all'1,5% dello stipendio riservato al "*personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" (comma 330, art. 1, L. 197/2022). L'onere complessivo è fissato in un miliardo di euro, conseguentemente stanziato sul bilancio statale per effetto della Legge di bilancio.

La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha poi comunicato gli importi mensili dell'aumento in questione, applicabili per le amministrazioni centrali². Nel caso dei ministeri tali importi vanno da 24 euro medi per le qualifiche più basse (operatori), ai 44 euro per le qualifiche non dirigenziali più elevate, ai 60 euro medi per i dirigenti. La nota di RGS risponde alla richiesta del comma 333 citato, riguardante il "*personale statale in regime di diritto pubblico*", come indicato dal comma 330, pur non facendo riferimento al "decreto" previsto dalla norma che non risulta emanato³.

¹ Il co. 609 determina gli oneri posti a carico del bilancio statale nel triennio 2022-24 per la contrattazione collettiva nazionale in base all'art. 48, co. 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel quadro degli stanziamenti di pertinenza dello Stato.

² Consultabili al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/emolumento_accessorio_una_tantum/

³ Sulla base del comma 333, RGS avrebbe dovuto emanare uno o più decreti riguardanti la determinazione dell'*una tantum* attribuibili dalle amministrazioni del settore statale, di cui al comma 330 ("*333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.*").



8. Per quanto riguarda gli enti locali, il successivo comma 332, punto essenziale della contestazione formulata dal ricorso in oggetto, istituisce un esplicito obbligo di estensione del beneficio *una tantum*, nella stessa misura dell'1,5% dello stipendio a favore del *“personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale”*, con la precisazione che i relativi oneri *“sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Questo richiamo sembra avvalorare una base normativa per la “naturale” messa a carico degli enti locali degli oneri in questione. Si deve tuttavia osservare che il riferimento al d.lgs. 165 riguarda in modo molto preciso e circoscritto gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, presidiati dal sistema di partecipazione di cui al precedente punto 5. La norma, infatti, si riferisce in modo inequivoco agli *“oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale”* e non certo ad erogazioni *una tantum*, di cui solo al momento della contrattazione potrà determinarsi la natura, la persistenza nel tempo e la riconducibilità tra gli aumenti retributivi contrattuali, opportunamente concertati a norma della legislazione vigente in materia. Lo stesso articolo 48, co. 2, del d.lgs. 165/2001 aggiunge che le risorse per gli incrementi retributivi degli enti territoriali *“sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie”*. Un richiamo alle ordinarie procedure di concertazione che non hanno visto in questo caso alcuna applicazione, risolvendosi il comma 332 in commento in un mero obbligo normativo oneroso imposto dalla legge statale alle amministrazioni locali, in chiaro contrasto con il principio di reciproca collaborazione da sempre affermato dalla giurisprudenza costituzionale, quale metodo di relazione fra i livelli istituzionale insuperabile, in presenza di norme statali precettive in materie rimesse all'autonomia dei singoli livelli di governo.

9. Nella stessa comunicazione, sopra citata al punto 7, RGS ha pubblicato l'ammontare dell'*una tantum* mensile attribuibile alle diverse qualifiche funzionali delle “Funzioni locali” (comprehensive degli enti locali e delle Regioni). Come accennato al punto 8, la pubblicazione di queste informazioni non è richiesta dalla norma, che al comma 333 demanda ad un decreto della RGS l'indicazione degli incrementi relativi al solo personale delle amministrazioni centrali. Tuttavia, si evidenzia il naturale valore prescrittivo che, nell'attuale quadro normativo, della comunicazione di RGS anche con riferimento alle amministrazioni territoriali, derivante dall'autorevolezza della fonte, in quanto RGS pubblica annualmente le informazioni sulla numerosità e il costo del personale di tutta la PA, attraverso il cosiddetto *Conto annuale*. Si riporta di seguito la tabella degli aumenti *una tantum* del personale delle “Funzioni locali” pubblicato da RGS, permettendo tale elaborato di dare ulteriore riscontro alle valutazioni degli effetti economici della norma oggetto di scrutinio di legittimità con riferimento al comparto dei Comuni.



FUNZIONI LOCALI	
QUALIFICA	UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità)
	1,5%
SEGRETARIO A	52,22
SEGRETARIO B	52,22
SEGRETARIO C	41,78
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	52,22
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 C.1 TUEL	52,22
D7	40,49
D6	38,54
D5	36,05
D4	34,56
D3	33,19
D2	30,38
D1	29,02
C6	30,82
C5	29,99
C4	28,94
C3	28,09
C2	27,36
C1	26,74
B8	27,90
B7	27,31
B6	26,32
B5	25,87
B4	25,46
B3	25,09
B2	24,17
B1	23,79
A6	24,60
A5	24,18
A4	23,71
A3	23,32
A2	22,85
A1	22,56

10. Il *Conto annuale* riporta un ammontare del costo del lavoro dipendente delle *Funzioni locali* pari a circa 20 miliardi di euro, di cui circa 12 miliardi riconducibili al comparto dei Comuni (dati a fine 2021, ultimo anno disponibile)⁴. L'ammontare complessivo del personale dipendente comunale è pari a circa 322mila unità (comprese Unioni e comunità montane).

Applicando la percentuale dell'1,5% dovuta a titolo di *una tantum* al monte stipendi di 12 miliardi di euro, si ottiene un costo di circa 180 milioni di euro. Volendo considerare eccessiva tale valutazione, in quanto nelle due voci di costo considerate possono essere comprese poste minori da escludere ai fini che qui interessano (buoni pasto e contratti di formazione-lavoro), la stima ragionevole si colloca comunque oltre i 160 milioni di euro.

11. ANCI vuole qui sottolineare il drammatico calo del personale dei Comuni nell'ultimo decennio, costante e di dimensioni impressionanti. Nel 2012 il totale

⁴ Il costo riportato si riferisce alle prime due voci dei costi riportate nel Conto annuale: A-Retribuzioni lorde per lavoro dipendente e B-Oneri sociali a carico del datore di lavoro.



dei dipendenti comunali a tempo indeterminato ammontava a 387.507 unità, dopo un periodo già caratterizzato da significativi decrementi, mentre alla fine del 2021 la numerosità scendeva a 322.397 unità⁵ (-16,6%). A questi valori vanno aggiunte, nel 2022, 19.546 unità di personale a tempo determinato, rispetto alle 22.680 unità del 2016 (primo anno della rilevazione omogenea RGS). Inoltre, le retribuzioni medie dei dipendenti comunali, pari a poco più di 30mila euro annui, sono le più basse tra i grandi comparti della PA, con quelle dell'Istruzione.

12. Il dispositivo oggetto del ricorso, nel contesto sommariamente descritto, non pare negativo, sotto il profilo dell'opportunità; anzi, va apprezzato il fatto che la legge promuova aumenti di retribuzioni che, nel caso dei Comuni, partono da valori medi particolarmente bassi. Ciò che pare censurabile ed opportunamente rappresentato dalla memoria introduttiva del ricorso è la natura obbligatoria dell'aumento con conseguenti oneri imposti agli enti territoriali in assenza di qualsiasi procedura di partecipazione o concertazione preventiva e senza l'appostamento di risorse compensative correlate all'onere.

13. Infine, non vanno sottovalutati gli effetti restrittivi che l'obbligo di copertura determina in termini di erosione dei margini assunzionali, determinati sulla base del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in base alle norme richiamate al punto 4.

14. Con riferimento all'articolo 1, comma 774, della legge n. 197/2022, i rilievi rappresentati dal ricorso in oggetto attengono ad importanti questioni concernenti le modalità con le quali la legislazione ha dato corso alle prescrizioni della Costituzione e della legge n. 42 del 2009 in materia di perequazione delle risorse.

15. Va preliminarmente ricordato che il comparto dei Comuni è l'unico nel quale sia stata finora applicata una significativa standardizzazione della spesa e una perequazione su larga scala fondata sul complesso meccanismo del calcolo dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, gli elementi principali che dovrebbero rappresentare, rispettivamente, l'ammontare di risorse necessario per l'esercizio delle "funzioni fondamentali" comunali tenendo conto delle differenti condizioni di contesto (demografia, altitudine, marginalità, ecc.) e la dimensione delle risorse proprie a livelli di prelievo *standard*, in quanto previsti espressamente dalla legge, o ricavati in base alla media delle misure di prelievo in atto presso i Comuni.

16. Il sistema, attivato dal 2015 (inizialmente previsto entrare a regime entro il 2021) non è stato assistito da finanziamenti statali di natura "verticale" e ha comportato nei primi anni di applicazione rilevanti spostamenti di risorse di natura "orizzontale", cioè travasi di assegnazioni da enti più dotati ad enti meno

⁵ Fonte RGS, *COMMENTO AI PRINCIPALI DATI DEL CONTO ANNUALE DEL PERIODO 2012-2021, Dati aggiornati al 30 novembre 2022* (<https://contoannuale.rgs.mef.gov.it/ext/Documents/ANALISI%20E%20COMMENTI%202012-2021.pdf>). Il personale dei Comuni superava le 450mila unità nel 2007, sulla base di elaborazioni Anci-IFEL su dati Mef.



dotati in base ai parametri adottati, pari in media a circa 200 milioni di euro annui. L'insostenibilità di questo modello redistributivo è apparsa via via più evidente alla luce di due elementi essenziali:

- a) in primo luogo, la coincidenza con un massiccio programma di riduzione di risorse statali di cui erano beneficiari i Comuni, che ha prodotto l'abolizione dei preesistenti trasferimenti statali di natura "ordinaria" o "perequativa", in precedenza assegnati dal Ministero dell'Interno, in parte sostituiti dal maggior gettito dell'Imposta municipale unica "sperimentale" (IMU), subentrata all'ICI a decorrere dal 2011. Sono stati aboliti trasferimenti per circa 8,6 miliardi di euro e sono intervenute maggiori restrizioni da Patto di stabilità interno per circa 3,5 miliardi tra il 2010 e il 2014, sulla base di metodi sostanzialmente lineari, anche se relativi a criteri diversi (ammontare dei trasferimenti, della spesa corrente, della spesa per beni e servizi intermedi, delle basi imponibili immobiliari). Il risultato evidente e diretto dei tagli è stato il superamento della cd. spesa storica e la messa in crisi di ogni processo di standardizzazione. Ed è soprattutto per questo che la redistribuzione di risorse *intra* comparto è insostenibile, nonché non coerente con l'art. 119 della Costituzione e con la relativa legge di attuazione;
- b) il criterio di calcolo della capacità economico-finanziaria di ciascun ente, basato sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard risultava – e tuttora risulta – indifferente alla verifica della dimensione assoluta delle risorse effettivamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni e senza riferimenti alle condizioni abilitanti per l'erogazione di servizi coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), tuttora in larga parte non determinati. Il sistema di calcolo e di riparto delle risorse insito negli schemi del FSC definisce, invece, delle *quantità relative* espresse sotto forma di *coefficienti di riparto*, in base alle quali si determinano le assegnazioni spettanti a ciascun ente qualunque sia la disponibilità di risorse complessive, decisa in altra sede e a prescindere dagli effettivi fabbisogni.

17. Pertanto, il depauperamento delle risorse da trasferimento e dei margini di manovra disponibili per la formazione dei bilanci comunali – necessariamente in equilibrio in base all'ordinamento vigente – è stato accentuato tra il 2015 e il 2017 dall'ulteriore travaso dovuto all'avvio della perequazione per un'ampia parte dei Comuni (i due terzi dei circa 6.600 enti delle Regioni a statuto ordinario), assicurando benefici comunque ridotti alla restante parte. In altre parole, nessun criterio razionale permetteva di assicurare che con la redistribuzione orizzontale delle risorse date una parte anche significativa dei Comuni *finanziatori* non perdesse capacità economiche essenziali per l'esercizio delle funzioni, né tantomeno che quel sacrificio risultasse sufficiente per i Comuni beneficiari ai fini del pieno esercizio delle stesse funzioni.

18. La perequazione *orizzontale* è andata in crisi tra il 2018 e il 2019, tanto da spingere verso importanti innovazioni nella disciplina legislativa e nelle modalità



di applicazione. Dopo una battuta d'arresto (2019), con il decreto-legge n. 124 del 2019, il sistema è stato:

- diluito nella sua applicazione a regime su un più ampio arco temporale, spostando il raggiungimento del 100% della perequazione dal 2021 al 2030,
- ma reso più incisivo attraverso l'aumento del perimetro di calcolo della perequazione, da circa 15 mld. (pari al 50% delle capacità fiscali dell'epoca) a circa 28 mld. (il 100% delle capacità fiscali attualmente determinate).

Inoltre, nel triennio 2020-2022 le differenze negative del FSC dovute alla perequazione sono state abbattute, senza ridurre gli incrementi spettanti agli enti meno dotati, mediante un sistematico rafforzamento dei correttivi già presenti nello schema distributivo del FSC, ottenuto con l'utilizzo delle maggiori risorse assegnate al comparto comunale per via della "restituzione" progressiva del taglio di 563,4 mln. di euro intervenuto nel 2014 (dl 66/2014)⁶. Le quote aggiuntive sono crescenti dal 2020 al 2024: 100 mln. nel 2020, 200 mln. nel 2021, 300 mln. nel 2022, 380 mln. nel 2023, 560 mln. a decorrere dal 2024.

19. Dal 2020, d'intesa con l'ANCI, il Governo ha convenuto di utilizzare il progressivo reintegro delle risorse tagliate con il dl 66/2014 per sterilizzare gli effetti negativi che oltre quattromila Comuni italiani subiscono a seguito dell'avanzare del criterio di riparto delle risorse basato sulla perequazione secondo la progressione disciplinata dall'art. 57, co.1, del citato decreto-legge n. 124/2019. Una parte delle risorse oggetto di reintegro è stata pertanto assegnata con l'esplicito obiettivo di azzerare le differenze negative tra assegnazione dell'anno corrente e assegnazione dell'anno precedente, permettendo il completo dispiegarsi degli effetti positivi.

20. Nel 2023, la crescita delle risorse connesse al dl 66 e confluite nella quota del FSC di cui al comma 449, art. 1, lett. d-*quater*), della legge n. 232 del 2016 era prevista a legislazione vigente (al 2022) in soli +30 milioni di euro (da +300 del 2022 ai +330 del 2023), ancora ben lontana dal raggiungimento valore a regime di 560 milioni fissato dalla legge dal 2024. Questa integrazione di risorse si rivelava però insufficiente a raggiungere l'invarianza delle risorse per i Comuni cedenti in base ai criteri perequativi, valutata nel corso del 2022 in circa 116 milioni di euro. Di qui la richiesta dell'ANCI di disporre un'anticipazione al 2023 di parte delle risorse aggiuntive previste per il 2024 a titolo di reintegro del taglio ex dl 66/2014. A fronte di tale richiesta la legge di bilancio per il 2023, disponeva con il comma 774 dell'articolo 1, oggetto del ricorso in oggetto, un'anticipazione di risorse (rispetto agli stanziamenti 2024) di soli 50 milioni di euro, portando il

⁶ Si ricorda che il taglio di risorse ex dl 66/2014 era previsto per un arco temporale limitato, inizialmente fino al 2017, poi esteso al 2018. A fronte di una contestazione davanti alla Giustizia amministrativa, promossa dall'ANCI, contro l'iniziale diniego al reintegro delle somme oggetto del taglio, il Governo ha ritenuto di procedere all'erogazione di un contributo in quote crescenti a decorrere dal 2020, il cui importo a regime sarà pari a 560 milioni di euro a decorrere dal 2024. Un importo prossimo al valore del taglio a suo tempo applicato per 563,4 mln. di euro.



complesso delle risorse aggiuntive erogabili nel 2023 da +30 mln di euro a +80 milioni di euro, inferiori ai 116 mln. necessari.

21. Ad avviso dell'ANCI tale dimensionamento è censurabile non per la sua intrinseca illiceità, bensì per gli effetti che comporta nel contesto illustrato al punto 16, al quale vanno aggiunte le seguenti osservazioni, alla luce dell'attuale quadro economico e finanziario.

22. La determinazione delle risorse basata su criteri di razionale distribuzione tra i Comuni, dovrebbe permettere adeguamenti connessi a shock esterni di cui si riconoscano gli effetti strutturali e duraturi. Nel caso della crisi pandemica (2020-21), l'assenza di adeguamento del FSC è stata ampiamente compensata dall'introduzione di fondi straordinari destinati a sorreggere la capacità operativa e gli equilibri finanziari dei Comuni fortemente colpiti dagli effetti economici della crisi (crollo della mobilità, esigenze di adattamento dei servizi sociali e scolastici, ecc.). Questo modello è stato ripreso in modo parziale di fronte al repentino incremento degli oneri energetici, insorto alla fine del 2021 e accentuato nel 2022 dagli effetti dell'aggressione russa all'Ucraina. Le assegnazioni compensative a sostegno dei maggiori oneri gravanti sui Comuni ammontano attualmente a 1.340 milioni di euro per il 2022-23 e permettono di far fronte a circa i due terzi degli aumenti intervenuti, sulla base di stime IFEL. Tuttavia, sono sempre più evidenti gli effetti strutturali dell'inflazione su tutti i beni necessari per il funzionamento delle amministrazioni locali. Anche ipotizzando una normalizzazione dei mercati dell'energia, delle materie prime, dei materiali e dei beni alimentari, è impensabile un ritorno ai valori monetari precedenti la crisi. Appare opportuno ricordare che già nel 2019 l'inflazione aveva inciso sulla spesa comunale a valori reali per oltre il 15% rispetto al 2010 e che tra il 2020 e il 2023 è prevedibile un ulteriore effetto tra il 15 e il 17%.

23. Ecco, dunque, che un sistema che non riflette i fabbisogni monetari dei Comuni, ma si limita a misurare le misure relative tra gli enti, risulta completamente inadatto a regolare le risorse nelle condizioni di cambiamento cui oggi assistiamo. Si tratta di un processo che si autoalimenta, con l'obiettivo non comprensibile di affermare standard il cui livello è deciso da formule tecniche e non da una scelta politica. Con l'aggravante di applicare un modello non conforme al dettato costituzionale e che non prevede un fondo perequativo alimentato da risorse statali per finanziare i Comuni con minor capacità fiscale. La scelta di non compensare gli effetti negativi della perequazione, che ha portato l'ANCI a negare l'intesa sul provvedimento di riparto del FSC per 2023 (Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 18 aprile u.s.), appare quindi tanto più censurabile in quanto aggrava un sistema di regolazione finanziaria incoerente con la Costituzione e privo di riferimenti monetari affidabili.

24. La stessa composizione del FSC è stata peraltro oggetto di scrutinio di codesta Corte in più di un'occasione e, da ultimo, con la recente sentenza n. 71 del 2023, che ha messo in luce le difficoltà derivanti dall'utilizzo del Fondo come un contenitore ibrido, con particolare riguardo ai fondi vincolati introdotti tra il



2021 e il 2022 per il potenziamento di servizi di rilevanza sociale, in alcuni casi oggetto di Livelli essenziali delle prestazioni (LEP asili nido, espresso in quota di copertura del servizio non inferiore al 33% dei bambini tra 3 e 36 mesi di età). Orbene, non solo il FSC non permette la trasparente e necessaria distinzione della perequazione di natura speciale ai sensi dell'art. 119 Cost, quinto comma, rispetto a quella ordinaria come definita dal terzo comma dello stesso articolo (*“La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”*), ma inoltre, anche la perequazione ordinaria è immersa in un coacervo opaco di regole redistributive e di trasferimenti statali compensativi di gettiti aboliti che impediscono la verifica dell'effettivo esercizio della funzione perequativa, espressamente demandato allo Stato dall'articolo 117 Cost, secondo comma, lettere e) ed m), ma che non vede alcun concorso di risorse statali.

25. In questo contesto, l'insufficienza dei fondi resi disponibili per l'abbattimento delle differenze negative sul FSC 2023, peraltro di dimensione relativamente esigua (circa 36 milioni di euro), costituisce un ulteriore elemento di confusione e contribuisce ad aggravare le condizioni di applicazione della perequazione delle risorse comunali, che avrebbe invece bisogno di una riflessione ad ampio raggio per rivederne i requisiti e i meccanismi di funzionamento in coerenza con i principi della Costituzione e della legge n. 42 del 2009.

Per l'ANCI

Il Segretario generale

(Veronica Nicotra)